

Rapporto di minoranza

numero	data	Dipartimento
5092 R2	29 maggio 2002	SANITÀ E SOCIALITÀ
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 6 marzo 2001 concernente la Legge sull'istituzione di un Consiglio degli anziani

1. PREMESSA

In Ticino, come un po' in tutti i paesi sviluppati, la speranza di vita è in costante aumento: attualmente è di 82,5 anni per le donne e 76,5 per gli uomini. Ciò è dovuto al generale miglioramento delle condizioni di vita e ai progressi della medicina. Conseguentemente il numero degli anziani è notevolmente aumentato: come lo precisa il messaggio del Consiglio di Stato nel Cantone «*si calcola che per la fine del decennio la popolazione con più di sessantacinque anni raggiungerà il 18%, quella di 80 e più anni sfiorerà il 5%*». Si tratta, per molti di essi, di persone in buone condizioni di salute che possono ancora essere attivi in particolare nella società. In ogni caso per la società costituiscono una forza che può dare importanti contributi in diversi settori, come quelli del volontariato, dell'attività sociale e politica. A condizione che la società offra loro adeguate strutture per poterlo fare. Strutture che, in specie sul piano politico, sono carenti.

È in questo contesto e in questa prospettiva che va inserito il discorso sull'istituzione di un Consiglio degli anziani.

2. LA RIVENDICAZIONE DEGLI ANZIANI

Sono gli stessi anziani che si sono fatti promotori nei confronti dell'autorità politica della rivendicazione di istituire nel Cantone un consiglio degli anziani. Una proposta partita del «*Movimento per i diritti degli anziani e dei pensionati (Modap)*», organizzazione affiliata all'Unione sindacale svizzera, Ticino e Moesa. Per il MODAP il consiglio degli anziani costituisce uno degli strumenti per permettere agli anziani di essere attivi sui problemi politici che li concernono direttamente e al tempo stesso uno strumento per affermare la loro identità non solo di beneficiari delle prestazioni sociali ma anche di forza attiva nella società.

Il MODAP ha sottoposto l'idea del consiglio degli anziani ai principali partiti politici incontrando loro delegazioni e ottenendo un appoggio. La proposta è poi stata assunta anche da altre organizzazioni come l'Associazione terza età (ATTE), il Gruppo anziani dell'OCST. Per tutte quelle organizzazioni, come sostenuto davanti alla Commissione della legislazione dalle loro delegazioni che sono state chiamate ad esprimersi sul progetto del Consiglio di Stato, la creazione di un consiglio degli anziani costituirebbe al tempo

stesso il riconoscimento agli anziani di un ruolo attivo nella vita sociale e politica del cantone e un segnale politico importante verso un settore della società sempre più ampio.

Raccogliendo la rivendicazione dei movimenti cantonali degli anziani l'allora Dipartimento delle opere sociali organizzò nel 2000 una giornata cantonale degli anziani alla quale parteciparono oltre un centinaio di anziani. In quella sede la rivendicazione dell'istituzione di un consiglio degli anziani è stata ribadita da tutti i partecipanti e accolta dai rappresentanti del Dipartimento.

3. UN PROBLEMA NON SOLO TICINESE

La rivendicazione dell'istituzione di organismi rappresentativi degli anziani non è certo una particolarità ticinese. Come risulta dal messaggio governativo trattasi però per lo più, per intanto, di organismi di associazioni private che le autorità politiche consultano quando sono in discussione problemi specifici degli anziani. Così Ginevra, ad esempio, ha un «Conseils des Anciens de la Ville de Genève» composto di associazioni per anziani private. Qualcosa di simile si conosce anche nel Canton Sciaffusa.

Ma l'iniziativa più interessante in vista della costituzione di un consiglio degli anziani è in corso a livello federale dove è allo studio un progetto di costituzione di un specie di «Seniorenrat» riconosciuto e finanziato dalla Confederazione. Un consiglio che dovrà fungere da interlocutore del Consiglio federale e del Parlamento federale ogni qual volta si tratterà di realizzare misure concrete per l'organizzazione del futuro della «nostra società di lunga vita». Fra gli obiettivi di quell'organismo: promuovere l'autonomia, la qualità della vita e la dignità delle persone anziane. Esattamente quanto sta alla base della rivendicazione di un consiglio degli anziani per il Canton Ticino.

4. LA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI STATO

Come già detto il Consiglio di Stato ha fatto propria la rivendicazione dei movimenti degli anziani di istituire in Ticino un consiglio degli anziani. Con il messaggio no. 5092 ha quindi proposto di adottare a questo scopo una legge specifica. I punti essenziali della proposta governativa sono:

- *creazione di una base legale specifica per il nuovo organismo, appunto la nuova legge per l'istituzione del consiglio degli anziani;*
- *definizione del consiglio degli anziani come organo consultivo del Consiglio di Stato il cui scopo è quello di «contribuire a sviluppare un'idea positiva dell'età anziana»;*
- *il nuovo organismo composto di 21 membri è nominato dal Consiglio di Stato,*
- *le sue competenze sono quelle di elaborare documenti sulla problematica dell'età anziana, esprimere pareri sugli atti governativi che interessano gli anziani;*
- *il Consiglio degli anziani sarà finanziato da un contributo annuo fissato dal Consiglio di Stato e corrispondente al massimo a 1 fr. per ogni anziano in età che da diritto a una rendita AVS.*

5. LE DISCUSSIONI IN COMMISSIONE

La Commissione della legislazione occupandosi del messaggio no. 5092 ha preventivamente sentito:

- la direttrice del DSS che ha difeso con forza la proposta del governo e in particolare l'opzione ticinese, per intanto unica nel suo genere in Svizzera, di una base legale specifica per il costituendo consiglio degli anziani,
- i rappresentanti delle associazioni cantonali degli anziani che hanno appoggiato la proposta governativa auspicando una rapida adozione della stessa.

Nella discussione che ne è seguita è stata inizialmente sollevata una specie di riserva di ordine formale. È stata in particolare contestata la scelta di una base legale specifica, ritenuta eccessiva. In questa ottica si è sostenuto che se si voleva fare qualche cosa non era necessario adottare una nuova legge, Si poteva benissimo operare nel quadro dell'attuale Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziani, detta Legge anziani.

Ma a parte questo aspetto formale nella discussione si sono delineate due posizioni generali:

- *una favorevole all'accoglimento integrale della proposta governativa. In questa posizione si sono riconosciuti e si riconoscono tuttora almeno una parte dei firmatari del presente rapporto;*
- *l'altra contraria al principio della creazione di un consiglio degli anziani e tutt'al più favorevole ad affidare alla già esistente Commissione consultiva prevista dalla Legge del 1973 compiti più generali in materia di anziani.*

Prima però di determinarsi sulla scelta da fare la Commissione ha ritenuto opportuno conoscere preventivamente il parere del Dipartimento competente sulla questione formale citata sopra: **legge specifica o disposizioni nell'ambito dell'attuale Legge anziani.**

L'11 dicembre 2001 lo stesso Consiglio di Stato e non più solo il competente Dipartimento rispondendo alla sollecitazione della Commissione così precisava la sua posizione:

- **disponibilità a inserire la normativa proposta con il messaggio 5092 nella legge anziani a condizione però che non venga modificato il contenuto;**
- **conseguente proposta di modifica della Legge anziani con la pratica conferma in toto del contenuto e delle proposte esposte nel messaggio no. 5092;**
- **concretamente integrazione delle finalità, delle misure, della costituzione del Consiglio degli anziani e delle modalità del finanziamento agli articoli 1 cpv. 1, 2, 5 cpv. 4, 8 cpv. 1, 15 e 15a della Legge anziani;**
- **competenze e funzionamento del Consiglio degli anziani fissate nel progetto di regolamento di applicazione della Legge, modificando adeguatamente il capitolo IV, come alla proposta trasmessa per conoscenza alla Commissione.**

A questo punto la Commissione è stata chiamata a decidere. Due le posizioni emerse:

- *una contraria all'entrata in materia sulle proposte governative. In altre parole contraria ad istituire un Consiglio degli anziani nella forma e nelle modalità proposte dal Governo*

sia con legge specifica sia con l'inserimento del contenuto e delle relative norme della proposta governativa nella Legge anziani;

- **l'altra, alla quale aderiscono i firmatari del presente rapporto, favorevole all'accoglimento del principio e delle modalità di costituzione del consiglio degli anziani e disposta ad accettare le proposte del Consiglio di Stato dell'11 settembre 2001 di inserire la normativa proposta, senza modifica del contenuto, nella Legge anziani.**

6. SÌ ALL'ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DEGLI ANZIANI

I firmatari del presente rapporto ritengono che l'accoglimento delle proposte del Consiglio di Stato dell'11 dicembre 2001 di regolare nella Legge anziani l'istituzione del consiglio degli anziani mantenendo il contenuto e le modalità della proposta del messaggio 5092 costituisca una valida e accettabile soluzione che:

- **evita l'adozione di una nuova e specifica legge;**
- **salvaguardia i contenuti della rivendicazione dei movimenti degli anziani;**
- **istituisce un organismo che favorirà la presenza attiva degli anziani nella vita sociale e politica cantonale, permettendo loro di affermare la loro identità.**

Il Consiglio degli anziani così come previsto dalle proposte governative è organismo a carattere consultivo. Non esistono i pericoli paventati dai contrari alla proposta di istituzione di una specie di potere politico parallelo ad esempio al parlamento, nel quale gli anziani, si sostiene, possono essere rappresentati.

Infatti all'art. 15 cpv. 1 del capitolo II della Legge anziani è chiaramente previsto che *«il Consiglio degli anziani è un organo consultivo del Consiglio di Stato nelle questioni relative agli anziani»*.

Le disposizioni previste al cpv. 2 vanno inserite in questo contesto. Così ad esempio sollecitare (lett. a) l'applicazione di provvedimenti come quelli previsti all'art. 2 lett. h) - le misure cioè atte a sostenere la promozione dell'autonomia degli anziani - o all'art. 2 lett. i) - misure che contribuiscono a rafforzare la solidarietà tra le generazioni - non significa certo interferire sulle competenze delle autorità politiche (Governo o Parlamento), ma semplicemente dare la facoltà agli anziani di attirare la loro attenzione e sollecitare loro decisioni su quei problemi.

Così come non si vede come contribuire a sviluppare (lett. b) un'idea positiva dell'età anziana possa in qualche modo turbare l'ordine costituzionale o politico. Piuttosto lo rafforza. In ogni caso dà la possibilità agli anziani di essere parte attiva nella vita del paese.

Analoghe considerazioni possono essere fatte per le disposizioni previste alle lettere c), d), e), f) del cpv. 2 dell'art. 15 in esame.

La particolarità positiva del consiglio degli anziani è quella di essere al tempo stesso organismo consultivo e organismo nel quale gli anziani possono affermare la loro identità e il loro ruolo di forza sociale importante nel paese. Riteniamo che sia giusto e opportuno mettere a disposizione degli anziani uno strumento che permetta loro una più efficace presenza politica sui problemi che li riguardano. E ciò è

nell'interesse della stessa vita democratica. Le autorità politiche, i partiti politici hanno tutta da guadagnare da un confronto politico con un organismo rivendicato e voluto dagli anziani stessi.

L'istituzione del Consiglio degli anziani non è certo concepito come organismo antagonista alle altre istanze politiche, ma come semplice consesso consultivo in cui gli anziani dibattono delle loro problematiche ricercano un consenso per sottoporre proposte e prese di posizione alle autorità. Così come fanno per altri versi i Parlamenti dei giovani. La sua attività può contribuire a rafforzare il consenso sociale.

La tesi che le organizzazioni chiamate a fare politica nei confronti dei poteri pubblici sono private per cui non avrebbe senso per i soli anziani prevedere istituzionalmente un loro specifico organismo non sembra pertinente. Intanto perché sia per i partiti, come per i sindacati, ad esempio, esistono a più livelli normative che ne riconoscono il ruolo.

Non ci sembra che creare un organismo consultivo come il consiglio degli anziani nell'ambito di una legge specifica per gli anziani pur nella forma e nelle modalità proposte dal governo possa essere considerata una violazione a una pretesa concezione, del resto discutibile, che vuole che le organizzazioni chiamate a far politica siano private.

Quanto al paventato pericolo di rivendicazioni di altri consigli - dei contribuenti ad esempio - ci sembra per lo meno esagerato. La condizione e la situazione degli anziani, che si avviano a diventare un 25% della società, è specifica e in ogni caso pone una serie di problematiche particolari che un consiglio degli anziani può permettere ai diretti interessati di sviscerare.

L'opposizione all'istituzione di un tale organismo a nostro parere è di natura ideologica. In ogni caso ci sembra che si esagerino i presunti pericoli di messa in discussione dell'ordine costituito e si attribuiscono alla rivendicazione degli anziani e alle relative proposte governative intenzioni e obiettivi che non trovano nessuna conferma nelle disposizioni di legge che ci si invita ad adottare.

7. CONCLUSIONI

Concludendo i sottoscritti firmatari del presente rapporto propongono:

- a) di entrare in materia sulla proposta del messaggio no. 5092 di istituire nel Cantone un consiglio degli anziani;**
- b) di aderire alla proposta del Consiglio di Stato dell'11 dicembre, in deroga alle proposte iniziali di una legge specifica, di prevedere contenuti e modalità di istituzione e finanziamento del Consiglio degli anziani nelle Legge anziani approvando le modifiche alla stessa indicate nel disegno di legge allegato.**

Per la minoranza della Commissione della legislazione:

Werner Carobbio, relatore
Bertoli - Canonica G. - Ghisletta D. -
Jelmini - Nova

Disegno di

LEGGE

concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 6 marzo 2001 no. 5092 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di minoranza 29 maggio 2002 no. 5092 R2 della Commissione della legislazione,

d e c r e t a:

I.

La Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane, del 25 giugno 1973, è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

¹Lo Stato favorisce la partecipazione degli anziani alla società civile, sviluppa una politica sociale che consideri i bisogni e le risorse degli anziani e promuove e coordina direttamente le attività sociali a favore delle persone anziane nell'ambito della pianificazione cantonale in materia:

- a) con iniziative proprie;
- b) con la concessione di sussidi agli enti di diritto pubblico e di diritto privato che attuano queste attività nel quadro della presente legge.

Art. 2 lett. h) e i) (nuove)

- h) le misure atte a sostenere la promozione dell'autonomia, la prevenzione degli abusi e dei maltrattamenti,
- i) le misure che contribuiscono a rafforzare la solidarietà tra generazioni.

Art. 5 cpv. 4

⁴La concessione del sussidio è di competenza del Consiglio di Stato fino a fr. 200'000.- e del Gran Consiglio per una somma superiore.

Art. 8a cpv. 1

¹Per i provvedimenti particolari previsti dall'art. 2 lett. g), h) e i) di questa legge è concesso un sussidio fino ad un massimo del 75% delle spese effettive, documentate e riconosciute.

Capitolo II - Vigilanza della gestione - Consiglio degli anziani - requisiti delle domande di sussidio

Art. 15

Consiglio degli anziani: a) principio

¹Il Consiglio degli anziani è un organo consultivo del Consiglio di Stato nelle questioni relative agli anziani.
Esso in particolare:

- a) sollecita l'applicazione dei provvedimenti come all'art. 2 lett. h) e lett. i);
- b) contribuisce a sviluppare un'idea positiva dell'età anziana;
- c) partecipa direttamente allo sviluppo di programmi specifici;
- d) propone le modifiche legislative e ambientali adeguate ad una società aperta a tutte le generazioni;
- e) sollecita gli scambi con tutti gli organismi che si occupano di problemi relativi all'età anziana;
- f) valorizza il contributo degli anziani nella società e individua forme innovative di solidarietà.

²Il Consiglio degli anziani è nominato dal Consiglio di Stato.

³Competenze e funzionamento del Consiglio degli anziani sono ulteriormente disciplinati dal regolamento di applicazione.

Art. 15a (nuovo)

b) finanziamento

Il Consiglio degli anziani beneficia di un contributo cantonale annuo fisso stabilito a preventivo dal Consiglio di Stato e corrispondente al massimo a fr. 1.- per ogni anziano in età che dà diritto a una rendita di vecchiaia ai sensi della LAVS.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.